



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 115

Seduta del 15.03.2024

OGGETTO: *Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione integrativa Area Dirigenziale – anno 2024 – Parte economica*

L'anno duemila ventiquattro il giorno Quindici del mese di Marzo alle ore 10,00, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
Sindaco: On. Francesco Aiello	x	
Vice Sindaco: Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re: Geom. Salvatore Avola		x
Ass.re: On. Paolo Monello	x	
Ass.re: Avv. Francesca Corbino	x	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla		x
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro		x

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. ssa Anna Maria Carugno

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 5/3/2024, con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026 e lo schema di bilancio di previsione 2024/2026;

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 297 del 13/06/2018, modificata con della G.C. n.320 del 26/11/2020, è stato approvato il regolamento sistema di misurazione e valutazione della performance dei Dirigenti, delle PP.OO. e dei Dipendenti;

Rilevato che, in base all'art. 45, comma 4, del CCNL dell'Area Funzioni Locali sottoscritto il 17.12.2020, *"Negli enti con meno di tre dirigenti in servizio, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 44, salvo che non trovi applicazione la disciplina dell'art. 46 sulla contrattazione integrativa di livello territoriale"*;

Dato atto, che nel Comune di Vittoria, risultano, attualmente, in servizio sei dirigenti (compresi quelli con contratto a tempo determinato), oltre a due dirigenti in aspettativa e n. 1 dirigente Fuori dotazione organica e che occorrerà, pertanto, fare riferimento al modello della contrattazione collettiva integrativa, secondo le regole previste dagli artt. 7, 8 e 45 del più volte citato CCNL del 17.12.2020;

Dato atto che in materia di contrattazione collettiva integrativa, l'organo di direzione politica, nella fattispecie la Giunta Comunale, formula in via preventiva, direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per l'Area dirigenza, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'amministrazione nei sopra citati atti programmatici;

Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17/12/2020 e, in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, ove si specifica che la contrattazione collettiva integrativa si svolge presso ciascuna amministrazione tra la delegazione sindacale, come individuata dal medesimo contratto, e la delegazione di parte datoriale;
- l'articolo 7, comma 4, il quale stabilisce che *"I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti"*;
- l'articolo 45 relativo alle materie oggetto di contrattazione integrativa, nel quale è precisato che quest'ultima deve essere necessariamente attivata negli enti con almeno tre dirigenti in servizio, salvo che non trovi applicazione la disciplina dell'art. 46 sulla contrattazione integrativa di livello territoriale;

Dato atto:

- che la delegazione di parte datoriale è stata costituita con determinazione del sindaco n.6 del 31 gennaio 2023, successivamente è stata modificata con: 1) determinazione del sindaco n. 46 del 21 giugno 2023, 2) determinazione del sindaco n. 72 del 3/11/2023 e 3) determinazione del sindaco n. 74 del 5 dicembre 2023;
- che nel Comune di Vittoria sono attualmente in servizio 6 dirigenti in dotazione organica di cui n. 2 a tempo indeterminato e n. 4 a tempo determinato assunti ex art. 110 c. 1 del d.lgs. 267/2000, oltre a n. 1 dirigente fuori dotazione organica assunto ai sensi dell'art. 110 c. 2 del d.lgs. 267/2000;

Considerato che con determinazione n. n.2388 del 5/9/2023 è stata approvata la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 di cui all'art. 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza sottoscritto il 17.12.2020;

Richiamati:

- l'art. 47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;

- l'art.40 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;

Dato atto:

- che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro personale dirigente dell'area Funzioni Locali, triennio 2016 – 2018;
- in relazione alle disposizioni previste dall'art. 57 del CCNL sottoscritto in data 17 dicembre 2020, "[...] gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. [...]";
- il comma 2, del suddetto art. 57 prevede che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito con le seguenti risorse:
 - a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
 - a) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;
 - b) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
 - c) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;
 - d) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

Visto:

- l'art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 che al comma 2 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispettivo importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 33 comma 3 del D.L. 34 del 30/04/2019 convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019 che stabilisce che: "...Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- il Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020, attuativo dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, che nelle motivazioni chiarisce che "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Precisato che la trattativa negoziale si deve svolgere secondo i principi di correttezza e buona fede e che il procedimento si conclude all'atto del raggiungimento di un punto d'intesa che contemperi le esigenze di entrambe le parti;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Considerato che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del contratto collettivo integrativo (CCI) del personale dirigente per l'anno 2024 dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un'intesa che porti ai seguenti risultati:

- a) nella contrattazione occorre rispettare in modo rigoroso i vincoli che sono dettati ai temi oggetto di contrattazione collettiva integrativa, tenendo conto delle indicazioni all'uopo fornite dall'Aran;
- a) miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
- b) accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale dirigente;
- c) applicare i principi e gli strumenti di premialità collegati al ciclo della performance;
- d) consolidare il sistema premiante dei dirigenti in funzione degli obiettivi raggiunti, sviluppando il sistema meritocratico, sulla base anche delle capacità professionali relative alla gestione e alla politica delle risorse umane, quale strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della qualità dei servizi resi alla collettività, in termini di tempestività, economicità, trasparenza, flessibilità, capacità di comunicazione interna ed esterna, organizzazione delle attività, con riferimento alle esigenze dell'utenza;
- e) valorizzazione dell'indennità di risultato nella misura prevista nel contratto nazionale (almeno il 15%) legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti in servizio, con regolamentazione delle forme di incentivazione legata a specifiche disposizioni di legge erogati a titolo di retribuzione di risultato;
- f) del rispetto rigoroso delle disposizioni dettate in materia di contabilità pubblica, con particolare riferimento alle norme che regolano la spesa di personale;

Precisato che il fine della contrattazione integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

Considerato che

- Con successiva Determinazione Dirigenziale sarà costituito, il Fondo Risorse Decentrate Anno 2024 - Area dirigenza, ai sensi dell'art.57 del CCNL 17.12.2020;
- la verifica del limite imposto dall'art. 23 c.2 d.lgs 75/2017 deve essere comunque fatta ponendo mente alle voci che compongono la somma oggetto del limite di cui alla fonte legale, costituito dalla spesa sostenuta nell'anno 2016;
- Che, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente è necessario confrontare il trattamento accessorio di tutto il personale e dei dirigenti per l'anno 2024, calcolato secondo la normativa e la contrattazione vigenti alla data odierna, con il trattamento accessorio per l'anno 2016, tenendo conto delle componenti escluse dal computo rilevante ai fini dell'art. 23, comma 2 del l.lgs. 75/2017;

Dato atto che:

- successivamente alla costituzione del fondo del salario accessorio si provvederà alla destinazione delle risorse mediante avvio della contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti dispo-

sizioni di legge, secondo quanto previsto da 11° art. 40, comma 3- *quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

- la delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta comunale;
- l'ipotesi di accordo, con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, dovrà essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale, prima del successivo inoltro a questa Giunta per l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.
- i contratti integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L.;

Ritenuto opportuno dare mandato al Presidente della delegazione trattante di convocare la delegazione sindacale e fornire alla parte pubblica, le opportune linee di indirizzo per procedere, ad una conferma della distribuzione delle risorse della retribuzione di posizione e di risultato, seguendo le indicazioni del sistema delle misurazioni delle performance individuali della dirigenza;

Dato Atto altresì che, una volta esauriti i controlli di compatibilità dei costi della ipotesi di contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, la Giunta autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato e tale autorizzazione rappresenta un atto di controllo sulla rispondenza della bozza dell'accordo con le direttive di questa amministrazione per la conduzione della negoziazione;

Visto l'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e la gestione;

Visto il CCNL dell'Area funzioni locali - periodo 2016-2018 - sottoscritto in data 17/12/2020;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s. m. ed i., dal Dirigente delle Risorse Umane sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Dirigente della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio sotto il profilo della regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l'OREL vigente in Sicilia;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. **Di considerare** le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del
a. medesimo;
2. **Di stabilire** le seguenti linee d'indirizzo alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica nel corso delle trattative con la controparte sindacale, ai fini della stipula del contratto collettivo integrativo (CCI) del personale dirigente per l'anno 2024:
 - a) nella contrattazione occorre rispettare in modo rigoroso i vincoli che sono dettati ai temi oggetto di contrattazione collettiva integrativa, tenendo conto delle indicazioni all'uopo fornite dall'Aran;
 - b) miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
 - c) accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale dirigente;

- d) applicare i principi e gli strumenti di premialità collegati al ciclo della performance;
- e) consolidare il sistema premiante dei dirigenti in funzione degli obiettivi raggiunti, sviluppando il sistema meritocratico, sulla base anche delle capacità professionali relative alla gestione e alla politica delle risorse umane, quale strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della qualità dei servizi resi alla collettività, in termini di tempestività, economicità, trasparenza, flessibilità, capacità di comunicazione interna ed esterna, organizzazione delle attività, con riferimento alle esigenze dell'utenza;
- f) valorizzazione dell'indennità di risultato nella misura prevista nel contratto nazionale (almeno il 15%) legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti in servizio, con regolamentazione anche delle forme di incentivazione legata a specifiche disposizioni di legge comunque erogate a titolo di retribuzione di risultato;
- g) del rispetto rigoroso delle disposizioni dettate in materia di contabilità pubblica, con particolare riferimento alle norme che regolano la spesa di personale;

3. Di dare atto che:

- a) Con successiva Determinazione Dirigenziale sarà costituito il Fondo Risorse Decentrate Anno 2024 - Area dirigenza, ai sensi dell'art.57 del CCNL 17.12.2020;
- b) La verifica del limite imposto dall'art. 23 c.2 d.lgs 75/2017 deve essere comunque fatta ponendo mente alle voci che compongono la somma oggetto del limite di cui alla fonte legale, costituito come accennato dalla spesa sostenuta nell'anno 2016;
- c) Successivamente alla costituzione del fondo del salario accessorio si provvederà alla destinazione delle risorse mediante avvio della contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto da 11'art.40, comma 3- quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) la delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta comunale;
- e) l'ipotesi di accordo, con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, dovrà essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale, prima del successivo inoltro a questa Giunta per l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.
- f) i contratti decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L.;

4. Di dare atto che gli indirizzi espressi nel presente provvedimento sono conformi alle normative e alle disposizioni del Contratto collettivo nazionale;

5. Di trasmettere copia del presente documento alla delegazione trattante di parte pubblica Area Dirigenza affinché, sulla base delle direttive ricevute, venga definita una piattaforma da sottoporre alla delegazione sindacale;

6. Di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Umane la trasmissione della presente deliberazione alle OO.SS. firmatarie del CCNL Funzioni Locali, nonché la pubblicazione del presente atto, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" (sotto-sezione Personale/Contrattazione integrativa);

7. **Di dichiarare** la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere a fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per chiudere la trattativa sindacale entro termini brevi;

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to On. Prof. Francesco Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to On. Paolo Monello

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 19.03.2024

al 02.04.2024 registrata al n. Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 19.03.2024

al 02.04.2024 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 15.03.2024 Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

X Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li 15.03.2024

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno